

Reg. (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI: APPLICAZIONE DAL 1 FEBBRAIO 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 186/1 dell'11 luglio 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n.1148/2019 relativo alla commercializzazione e all'uso di precursori di esplosivi (all.1), **che si applicherà a decorrere dal prossimo 1 febbraio (abrogando il reg. 98/ 2013).**

Il provvedimento comunitario introduce norme per la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze e miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione di esplosivi artigianali.

Il Regolamento ha, infatti, lo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati imponendo, tuttavia, un'adeguata segnalazione alle Autorità nel caso in cui si verifichino transazioni sospette; ciò al fine di prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi.

Le disposizioni contenute nel provvedimento comunitario possono essere suddivise in due categorie:

- **Precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, quali l'acido nitrico, il perossido di idrogeno, il nitrato di ammonio e l'acido solforico, di cui all'Allegato I.** Questi non devono essere messi a disposizione, introdotti, detenuti o usati dai privati a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite, espressi in percentuale di peso (p/p), indicati nella colonna 2 dello stesso allegato. La colonna III indica, invece, il valore massimo, espresso in percentuali, per cui la detenzione del materiale è soggetta a rilascio di apposita licenza; al di sopra di tali valori è vietato l'acquisto, l'introduzione, la detenzione e l'uso da parte dei privati;
- **precursori di esplosivi disciplinati**, quali l'acetone, il nitrato di sodio e le polveri di magnesio, riportati nell'elenco dell'Allegato II del regolamento;

Nel caso in cui si verifichino transazioni sospette, delle sparizioni e dei furti di entrambe le suddette categorie di precursori sopra riportate, vi è l'obbligo di segnalarlo entro 24 ore alle autorità competenti negli Stati membri della UE.

Il provvedimento prevede, che gli Stati membri possano mantenere o istituire un regime di licenze per consentire la messa a disposizione a privati, la detenzione e l'uso di determinati precursori soggetti a restrizioni, qualora questi siano in concentrazioni non superiori al valore limite della tabella 3 dell'allegato 1 (art. 5, par. 3).

Le Autorità nazionali, al momento di valutare il rilascio di una licenza devono tener conto della necessità dell'esplosivo e della legittimità del suo uso dichiarato, della disponibilità di sostanze alternative a concentrazioni inferiori, dei precedenti del richiedente, delle condizioni di sicurezza.

L'Autorità è legittimata a rifiutare il rilascio di una licenza in presenza di ragionevoli dubbi circa la legittimità dell'uso dichiarato; è possibile, inoltre, limitare la validità della licenza al di

sotto del limite massimo di 3 anni e sospendere o revocare la licenza se le condizioni originali non siano più rispettate.

Sul punto evidenziamo che come si legge nella Circolare del ministero dell'Interno del 14 agosto 2019 (cfr. all. 2), l'Italia ha scelto, sino ad oggi, di non istituire tale sistema di licenze.

Il provvedimento prevede che gli operatori economici che forniscono precursori esplosivi disciplinati ad altri operatori sono tenuti ad informare l'acquirente circa la presenza di restrizioni o di obblighi di segnalazione.

Nel caso in cui la fornitura abbia ad oggetto precursori esplosivi soggetti a restrizioni l'operatore economico deve:

- verificare il documento attestante l'identità e la licenza della persona in caso di cessione a privati;
- verificare le informazioni sul potenziale cliente e l'uso che intende fare dei precursori (l'allegato IV offre un modulo per la dichiarazione del cliente) in caso di cessione ad un utilizzatore professionale o un altro operatore economico;
- conservare le informazioni sugli acquisti per 18 mesi;
- rifiutare di mettere a disposizione i precursori di esplosivi se ritengono che la transazione è sospetta;
- segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore al punto di contatto nazionale.

Per raccogliere le suddette informazioni è possibile utilizzare il modello di cui all'allegato IV del suddetto provvedimento.

Il provvedimento prevede, inoltre, che gli operatori economici e i mercati online devono segnalare le transazioni sospette, se il potenziale cliente dei precursori di esplosivi disciplinati non è in grado di precisare o sembra essere estraneo all'uso dichiarato o intende acquistarne in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite o non voglia fornire un documento o insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti.

Lo scorso 24 giugno, a norma dell'articolo 12 del regolamento, che prevede che la Commissione debba fornire regolarmente linee guida per aiutare gli attori interessati e facilitare la cooperazione tra gli operatori economici, sono state pubblicate dalla Commissione le prime Linee guida per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 in esame (all. 3).

Il provvedimento, che dovrebbe assistere gli attori nella catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le Autorità competenti nell'adempimento dei loro obblighi e facilitare la cooperazione tra autorità e operatori, indica raccomandazioni e buone pratiche. Sul punto si ricorda, infatti, che solo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto comunitario.

Da ultimo, si ricorda che il provvedimento in oggetto non si applica ad alcuni tipi di articoli ed equipaggiamento pirotecnico e, in particolare, quelli usati dalle forze armate, dalle autorità di contrasto, dai vigili del fuoco, in agricoltura, a bordo delle navi o nell'industria aerospaziale, capsule a percussione da impiegarsi in giocattoli o medicinali sulla base di una prescrizione medica.

Il regolamento, che si applica dal 1 febbraio p.v. prevede che: le licenze rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di scadenza o fino al 2 febbraio 2022, se quest'ultima data è anteriore; i privati che hanno precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1 febbraio 2021 sono autorizzati a detenerli, introdurli o usarli fino al 2 febbraio 2022.